

OGGETTO

CERTIFICAZIONE UNICA 2019 DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE RITENUTE OPERATE NELL'ANNO 2018

AGGIORNAMENTO

22 FEBBRAIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 4 COMMI 6ter, 6quater, 6quinqes D.P.R. 22.7.1998 N. 322; ARTT. 25 – 25 BIS – 27 TER COMMA 8 D.P.R. 29/9/1973 N. 600; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15.1.2015 n. 4790; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.01.2016, ART. 1, COMMA 949 LETT. E) L. 28.12.2015 n. 208 (LEGGE STABILITÀ 2016), ART. 933 comma 1 DELLA L. 27.12.2017 n. 205- PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.01.2018.- PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.01.2019.

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
CERTIFICAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
102

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 20/2018 - CERTIFICAZIONI UNICA 2019 DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE RITENUTE OPERATE NELL'ANNO 2018

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2019, il modello ordinario della Certificazione Unica.

La Certificazione Unica deve riportare i dati fiscali e previdenziali relativi alla certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

La scadenza per la consegna del modello sintetico di C.U. ai percipienti è fissata, al 1° aprile 2019(il 31 marzo cade di domenica) .Se la C.U. riguarda redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 ovvero redditi di lavoro autonomo, professionale, provvigioni, il termine di presentazione ultimo coincide con quello di presentazione del modello 770, ossia il 31.10.2019.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2019

PAGINA

2/8

LA CERTIFICAZIONE UNICA

I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2019, il modello ordinario della Certificazione Unica attestante:

- ☐ L'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
- ☐ L'ammontare delle ritenute fiscali operate;
- ☐ I contributi previdenziali e assistenziali trattenuti;
- ☐ Ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 (locazioni brevi, art. 4 DL. 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni con la L. 21 giugno 2017 n.96);

Entro il 1° aprile 2019 (il 30 marzo cade di domenica) i sostituti d'imposta sono altresì tenuti a consegnare ai percipienti il modello semplificato della Certificazione in esame, in duplice copia.

In particolare con la stessa dovranno essere comunicati gli ulteriori dati fiscali e contributivi:

- ▶ necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi,
- ▶ contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi
- ▶ le informazioni relative alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale.

Tuttavia è previsto che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2019 senza applicazione di sanzioni.

Tale possibilità, già prevista dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2015, 2016, 2017 è stata recepita a livello normativo per effetto delle modifiche al comma 6-quinquies dell'art.4 del DPR 322/98 con le modifiche apportate dall'art. 933 comma 1 della L. 27.12.2017 n. 205 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Si tratta quindi, delle Certificazioni Uniche riguardanti:

- redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, comprese quelle relative ai c.d. contribuenti minimi (ex. art. 27 del DL. 98/2011) o ai nuovi contribuenti forfettari (ex. L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.

Le Certificazioni Uniche contenenti i predetti dati sono equiparate a tutti gli effetti ad una dichiarazione. Pertanto, il sostituto d'imposta con l'invio della Certificazione Unica assolve all'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 4, comma 1 del DPR 322/1998.

C.U. SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Il prospetto in esame è riservato al sostituto che nel 2018 ha erogato compensi riferiti a:

- redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73. Devono essere indicati nella Certificazione Unica, **ancorché non assoggettati a**

ritenuta, i compensi erogati ai soggetti che nel 2018 hanno adottato il regime forfetario / dei minimi;

- redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.). Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) è confermato che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
- provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR
- redditi derivanti da locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (novità introdotta dall'art. 4 DL. 50/2017 convertito con modificazioni con la L. 96/2017)

Va evidenziato che il prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del 4% sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d'opera e/o servizi svolte nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella C.U. 2019 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Il modello Certificazione Unica si compone delle seguenti Sezioni:

- TIPOLOGIA REDDITUALE
- DATI FISCALI
- DATI PREVIDENZIALI
- FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
- REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI
- CASI PARTICOLARI – OPERAZIONI STRAORDINARIE
- SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
- SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO, ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI

La sezione "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa" va compilata nel caso in cui il "Rappresentante firmatario della dichiarazione" sia un curatore fallimentare/commissario liquidatore.

La sezione "Redditi erogati da soggetti terzi" va compilata dal soggetto subentrante in caso di operazioni straordinarie:

- che comportino l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto;
- qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati e vi abbia provveduto il subentrante.

Se i redditi sono stati erogati da più soggetti, vanno utilizzati più righe, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2019

PAGINA

4/8

La sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" va compilata nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di un altro sostituto.

Nella Sezione "Somme erogate a seguito di pignoramento verso terzi" il soggetto erogante deve indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi ex art. 21, comma 15, Legge n. 449/97.

La Sezione "Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio" va utilizzata per indicare le somme:

- riconosciute a titolo di indennità di esproprio, a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi e relative ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche/infrastrutture urbane nelle zone omogenee A, B, C e D ex DM 2.4.68, o ad interventi di edilizia residenziale pubblica/economica/popolare ex Legge n. 167/62 (art. 11, Legge n. 413/91);
- corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti ex art. 11, Legge n. 413/91.

TIPOLOGIA REDDITUALE

L'obbligo di certificazione riguarda i redditi corrisposti nel corso dell'anno 2018, rilevando il principio di cassa.

I codici che identificano la tipologia di reddito erogato sono stati suddivisi in due tabelle, la prima riguardante redditi che possono essere dichiarati con il modello 730/2019, la seconda riguardante redditi che possono essere dichiarati esclusivamente tramite il modello redditi 2019:

Codice	Tipologie reddituali da indicare nel mod. 730 / REDDITI 2019 PF
B	Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
C	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
D	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
E	Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
F	Identità corrisposti a giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
L	Utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, Commerciale o scientifico percepiti dagli aventi causa gratuitamente (ad esempio, eredi e legatari dell'autore / inventore).
L1	Utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, Commerciale o scientifico percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.
M	Prestazioni di lavoro autonomo non abituale.
M1	Obblighi di fare, non fare o permettere.
M2	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2019

PAGINA

5/8

N	Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
O	Prestazioni di lavoro autonomo esercitate non abitualmente, per le quali non vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Riguarda coloro che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.
O1	Obblighi di fare, non fare o permettere per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Riguarda i soggetti che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.
V1	Attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali da agente o rappresentante di commercio, mediatore, procuratore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio).

Codice	Tipologie reddituali da indicare <u>esclusivamente</u> nel mod. REDDITI 2019 PF
A	Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.
G	Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale.
H	Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa.
I	Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili.
J	Compensi corrisposti a raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi
P	Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso / concessione in uso di attrezzature industriali / commerciali / scientifiche nel territorio dello Stato ovvero a società / stabili organizzazioni svizzere di cui all'art. 15, comma 2, Accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera del 26.10.2004.
Q	Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario.
R	Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario.
S	Provvigioni corrisposte a commissionario.
T	Provvigioni corrisposte a mediatore.
U	Provvigioni corrisposte a procuratore d'affari.
V	Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici.
V2	Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio.
W	Corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti d'appalto per i quali è operata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 25-ter, DPR n. 600/73.
X	Canoni corrisposti nel 2004 da società / enti residenti o da stabili organizzazioni di società estere ex art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro Stato UE in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4, D.Lgs. n. 143/2005.
Y	Canoni corrisposti dall'1.1 al 26.7.2005 dalle società di cui al suddetto codice "X" per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4, D.Lgs. n. 143/2005.
ZO	Titolo diverso dai precedenti.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2019

PAGINA

6/8

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile:

- sommare gli importi e compilare 1 sola certificazione se le somme hanno la stessa causale;
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente.

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente il dichiarante può compilare più comunicazioni per esporre distintamente:

- la propria situazione di sostituto d'imposta;
- la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti. Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la Certificazione Unica.

Nella Certificazione Unica, vanno indicate inoltre le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta d'acconto come ad esempio le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti (art. 15 del DPR 633/72) indicate nel punto 7 della CU e tra i compensi percepiti di cui alla colonna 4 del modello.

Inoltre si specifica che il contributo integrativo alle casse professionali che il professionista addebita in fattura è escluso dalla certificazione. Tale importo non deve essere indicato in nessun campo del modello CU. Infatti, questa componente non deve essere indicata tra i compensi percepiti di cui alla colonna 4 del modello. Diversamente per quanto riguarda la rivalsa Inps del 4% applicata dai professionisti iscritti alla gestione separata, trattandosi di compenso professionale, deve essere indicato nella colonna relativa all'ammontare lordo corrisposto al professionista.

TRASMISSIONE TELEMATICA C.U. 2019

Anche per l'anno d'imposta 2018, i sostituti dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2019, il modello ordinario della Certificazione Unica, composta dal Frontespizio e dal quadro CT. Il quadro CT non va presentato nelle seguenti ipotesi:

- Se la Certificazione Unica contiene **esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo**;
- Se la Certificazione Unica è trasmessa per **annullare e/o sostituire** una precedente;
- Dai sostituti che intendono variare i **dati comunicati in precedenza** (es. Sede Entratel, Intermediario ecc.).

L'invio comprende inoltre uno o più modelli di C.U. relativo ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, la cui versione semplificata va rilasciata al percipiente entro il 1° aprile 2019 (il 31 marzo cade di domenica). Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica coloro che nel 2018:

- ▶ hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del

1988, anche se nei confronti di soggetti che aderiscono al “regime forfettario” ovvero al “regime dei minimi” per i quali non si operano ritenute alla fonte;

- ▶ hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 21, comma 15, Legge 449/1997 e art. 11, Legge n. 413/1991;
- ▶ hanno corrisposto somme a seguito di procedure di esproprio ai sensi dell’art. 11, Legge n. 413/1991;
- ▶ hanno corrisposto indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, funzioni notarili e per la cessazione di attività sportiva ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett d), e), f) del D.P.R. n. 917/1986;
- ▶ hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’Inail;
- ▶ Redditi per locazioni brevi per durata non superiore a 30 giorni

Le istruzioni relative alla C.U. 2019 segnalano che laddove siano stati erogati **redditi di lavoro autonomo a soggetti esteri privi di codice fiscale**, tali somme andranno indicate unicamente nel quadro SY del modello 770/2019.

Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni:

- ▶ degli utili corrisposti ai soci di società di capitali/proventi equiparati (ad esempio, compensi associazione in partecipazione con apporto di solo capitale);
- ▶ dei redditi erogati dall’INPS agli eredi residenti all’estero del sostituito, per i quali non è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale;
- ▶ dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a residenti all’estero, nei casi in cui non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
- ▶ dei redditi totalmente non imponibili in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, e può essere trasmessa:

- ▶ direttamente dal soggetto interessato ;
- ▶ tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato D.P.R. n. 322/1998.

I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet tramite l’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 7 marzo 2019.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2019

PAGINA

8/8

assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di mancata o tardiva consegna della certificazione ovvero rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, a seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 158/2015 e della Legge di stabilità 2016, che ne ha anticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016 sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

TIPO DI VIOLAZIONE	DAL 01.01.2016
Omessa/Tardiva/Errata Presentazione Certificazione Unica	- € 100,00 per ogni CU con un massimo di € 50.000. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine. - € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dalla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, è punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni chiunque non abbia presentato la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (CU/mod.770) se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000, mentre è stata innalzata la soglia di punibilità ad € 150.000 per l'omesso versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta delle ritenute certificate o dovute sulla base della dichiarazione con la reclusione da 6 mesi e 2 anni.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Per i clienti per i quali lo studio fornisce la consulenza continuativa, nella "Scheda di Consulenza" per il mese di febbraio 2019 è stato già formulato l'elenco della documentazione necessaria per eseguire l'adempimento in oggetto.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI